



# ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL PRELIEVO DELLE TASSE DI NATURALIZZAZIONE

**Il Municipio di Gravesano**, richiamati

- l'art. 35 della Legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (Lcit);
- l'art. 20 della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 e modifica del 18 settembre 2017 (LCCit);
- l'art 12 del Regolamento della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale del 13 dicembre 2017 (RLCCit);
- gli art. 192 LOC (Legge organica comunale del 10 marzo 1987) e 44 RALOC (Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987);
- l'art 46 del Regolamento comunale;
- la risoluzione municipale nr. 133b del 5 marzo 2018

**ordina**

## **Art. 1 Campo di applicazione**

La presente ordinanza disciplina il prelievo delle tasse per la copertura delle spese sopportate dai servizi comunali per l'esame, la gestione ed evasione delle domande di concessione dell'attinenza.

## **Art. 2 Tasse**

<sup>1</sup> Sono riscosse le seguenti tasse:

### **a) Procedura ordinaria**

- |           |   |
|-----------|---|
| CHF 900.- | per gli stranieri                       |
| CHF 600.- | per i confederati                       |
| CHF 200.- | per le procedure ritirate o di rinuncia |

### **b) Procedura agevolata**

- |           |                           |
|-----------|---------------------------|
| CHF 700.- | per gli stranieri         |
| CHF 450.- | per i confederati         |
| CHF 200.- | per le procedure ritirate |

<sup>2</sup> La tassa è corrisposta da ogni singolo richiedente che ha presentato la domanda di naturalizzazione in via ordinaria o agevolata, secondo le disposizioni del diritto federale e cantonale.

## **Art. 3 Pagamento e prescrizione**

<sup>1</sup> Le tasse devono essere pagate:

- prima della presentazione del messaggio municipale al Consiglio comunale, per la procedura ordinaria
- prima della formulazione del preavviso comunale, per la procedura agevolata

<sup>2</sup> La tassa, unitamente a quelle per la naturalizzazione in via agevolata, è dovuta anche in caso di esito negativo della procedura di concessione dell'attinenza comunale o qualora il/la candidato/a ritiri la domanda di naturalizzazione durante o alla fine della procedura di accertamento.



MUNICIPIO GRAVESANO

**Art. 4 Disposizioni abrogative**

E' abrogata l'Ordinanza municipale sulle tasse di naturalizzazione del 12 giugno 2006.

**Art. 5 Entrata in vigore**

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali.

**Art. 6 Rimedi di diritto**

La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di 30 giorni a decorrere dal 7 marzo 2018.

Contro la stessa è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine della pubblicazione.

**PER IL MUNICIPIO DI GRAVESANO**

Il Sindaco Il Segretario  
M. Anghileri G. Cremona

Gravesano, 6. marzo 2018